

21'

REGIE PATENTI

COLLE QUALI

SUA MAESTÀ

Approva l'annesso Regolamento per l'amministrazione de' boschi e selve.

In data del 15 del mese d'ottobre 1822



TORINO, DALLA STAMPERIA REALE.

CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE

ECC. ECC. ECC.

Per la conservazione de' boschi e selve, oggetto sì importante al bene pubblico, e privato, si sono già dati da' nostri Reali Predecessori varii analoghi provvedimenti; ma essendosi questi trasandati ne' passati tempi, ne derivarono, colla distruzione de' boschi, infiniti pregiudizi, cagionati sia dalla mancanza de' combustibili, sia dagli scoscendimenti delle montagne, e dalle corrosioni de' fiumi e torrenti, che, non trovando più alcun argine al loro impeto, rovinarono le proprietà, o danneggiarono l'agricoltura.

Volendo pertanto andare al riparo di sì gravi danni, abbiamo divisato di far riunire in un solo regolamento le diverse disposizioni già emanate per la conservazione de' boschi e selve, aggiungendovene eziandio alcune altre, che Ci parvero adatte a tale scopo.

Abbiamo pure riputato conveniente di creare un'Amministrazione per la custodia, e vigilanza de' boschi, e di

4
prescrivere le formalità, e le norme da osservarsi ne' procedimenti sulle contravvenzioni, per la più pronta, ed efficace loro repressione.

Epperziò colle presenti, di nostra certa scienza, ed autorità sovrana, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo, che dal primo di gennaio 1823 si dovrà osservare in tutti li nostri Stati di terraferma, il Regolamento de' boschi e selve annesso alle presenti, di cui farà parte integrante, e visato d'ordine nostro dal primo Segretario di Stato per gli affari interni, derogando alle generali Costituzioni, e ad ogni altra legge in tutte le parti, in cui si è con detto Regolamento disposto diversamente.

Mandiamo ai nostri Senati, ed alla Camera de' conti d'interinare le presenti, di osservarle, e farle osservare, volendo che alle copie stampate nella Stamperia Reale si presti la stessa fede che all'originale; chè tale è nostra mente.

Date in Stupinigi il quindici del mese d'ottobre, l'anno del Signore mille ottocento ventidue, e del regno nostro il secondo.

CARLO FELICE.

V. FALLETTI P. Regg. Provv.

V. SCOFFONE pel P. Segr. di Finanze.

V. CORTE.

ROGET DE CHOLEX.

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte Regie Patenti datate in Stupiniggi li quindici del mese corrente, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario di Stato per gli affari interni, col Regolamento alle medesime annesso; e sentito nelle sue conclusioni il signor Presidente Gloria Cavaliere di Gran Croce, ed Avvocato generale di S. M., a cui il tutto è stato comunicato, ed il tenore d' ogni cosa considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le Regie Patenti surriferite, col Regolamento annessovi, mandando registrarsi ne' registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore.
Dat. in Torino il ventidue ottobre mille ottocento ventidue,

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO.

Avv.º AMBROSIO Segr.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

Ad ognuno sia manifesto che vedute per Noi, e lette le avanti scritte Regie Patenti datate in Stupiniggi li quindici del mese corrente, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario di Stato per gli affari interni, col Regolamento alle medesime annesso; udito nelle sue conclusioni il signor Conte Bardesono di Rigras Sostituto Procuratore generale della M. S., a cui il tutto è stato comunicato; ed il tenore d'ogni cosa considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le Regie Patenti surriferite, col Regolamento annesovi, mandando registrarsi ne' registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore.

Dat. in Torino li ventidue ottobre mille ottocento ventidue.

Per detta Eccellentissima
REGIA CAMERA

FAVA.

IL SENATO DI S. M. SEDENTE IN NIZZA.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte Regie Patenti del quindici del corrente mese di ottobre, datate in Stupiniggi, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario di Stato per gli affari interni, coll' unito Regolamento visato d' ordine di S. M. dallo stesso signor Cavaliere Roget de Cholex, e sentito nelle sue conclusioni il signor Senatore Luigi Milon Sostituito Avvocato Fiscale generale, a cui ogni cosa è stata comunicata; il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le sovraccennate Regie Patenti, ed annesso Regolamento, e mandiamo le medesime col detto Regolamento registrarsi ne' registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore. In cui fede ec.

Dat. in Nizza il trentuno di ottobre mille ottocento ventidue.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

Giovanni Tommaso Roux Segn.

IL SENATO DI S. M. IN GENOVA SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte Regie Patenti, ed annesso Regolamento, dei quindici corrente ottobre, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario di Stato per gli affari interni. Sentito nelle sue conclusioni il signor Castellini Sostituto Avvocato generale, cui ogni cosa è stata comunicata; il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le suddette Regie Patenti, ed annesso Regolamento, mandando le stesse registrarsi nei registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore. In cui fede ec.

Dat. in Genova li ventisei ottobre mille ottocento ventidue.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

GARIBALDO Sost. Segr. Civ.

REGOLAMENTO

9

DE' BOSCHI E SELVE

TITOLO PRIMO.

Amministrazione per la vigilanza de' boschi.

ART. I.

Tutti i boschi, tanto cedui che d'alto fusto, sono posti sotto la vigilanza della pubblica amministrazione, siano essi demaniali, siano di proprietà privata, o di comuni, o di corpi amministrati.

II.

Sono parimenti compresi nei boschi cedui, o di alto fusto rispettivamente le ripe dei prati, campi, vigne, fiumi, torrenti, rivi, canali, strade e simili, ogni volta che sono di non minor larghezza di 9 metri, e di non minor lunghezza di 30 metri.

III.

La vigilanza della pubblica amministrazione sopra tutti i boschi si esercita eziandio in que' luoghi, che restano compresi nel piccolo e grande distretto di caccia, portato dal Regio Editto del 15 marzo 1816, le di cui disposizioni si debbono in tali situazioni eseguire assieme alle presenti.

IV.

L'amministrazione per la vigilanza de' boschi dipenderà dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari interni, e sarà composta

- 1.° Dell'Intendente generale dell'Azienda economica dell'interno,
- 2.° Degli Intendenti delle rispettive provincie,

C

- 3.° De' Sindaci di ciascun comune ,
- 4.° D' un Ispettore in ogni divisione ,
- 5.° D' un sotto-Ispettore in ciascuna provincia ,
- 6.° Di quel numero di Brigadieri che sarà creduto necessario ,
- 7.° Dei Campari de' comuni ,
- 8.° Dei Guardaboschi nominati dai particolari , previa autorizzazione di Sua Maestà.

V.

Gl' Ispettori, e sotto-Ispettori sono nominati da Sua Maestà.

I Brigadieri sono nominati dall' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' interno , sopra proposizione degl' Intendenti delle provincie , e sotto l' approvazione del primo Segretario di Stato per gli affari interni.

I Campari de' comuni sono nominati dai Consigli comunali , sopra la proposizione del Sindaco , ed approvati dagli Intendenti delle provincie.

Sarà anche sottoposta all' approvazione degli Intendenti delle provincie la nomina dei Guardaboschi particolari.

VI.

Gli stipendi degl' Ispettori sono a carico del Regio Erario , quelli de' sotto-Ispettori , e Brigadieri , delle rispettive provincie , e quelli dei Campari , de' rispettivi comuni.

VII.

Gli stipendi sono fissati come segue :

Ispettori di 1. ^a classe lire nuove	2400
di 2. ^a classe	2000
Sotto-Ispettori di 1. ^a classe	1500
di 2. ^a classe	1250
di 3. ^a classe	1000
Brigadieri di 1. ^a classe	500
di 2. ^a classe	400

Gli stipendi de' Campari sono fissati dai Consigli comunali , sotto l' approvazione degl' Intendenti delle provincie , avuto anche riguardo agli altri servizi , che possono venir obbligati di prestare ai comuni.

VIII.

I Brigadieri saranno di preferenza scelti fra i militari invalidi, o giubilati, aventi le qualità richieste, ed ancora atti a questo genere di servizio.

IX.

La classificazione degl' Ispettori, sotto-Ispettori, e Brigadieri; il numero di questi ultimi, come pure il modo di servizio; l' uniforme di cui dovranno valersi, e la subordinazione fra loro, saranno determinati con un regolamento particolare della Regia Segreteria di Stato per gli affari interni.

X.

Gl' Ispettori, i sotto-Ispettori, ed i Brigadieri, prestano il loro giuramento davanti al Tribunale di Prefettura della Provincia della loro residenza; i Campari, ed i Guardaboschi davanti il Giudice del mandamento, ove debbono esercitare le loro funzioni.

Non si esigerà alcun dritto per la prestazione di simile giuramento.

TITOLO SECONDO

Conservazione de' Boschi.

CAPO PRIMO

Consegna de' boschi, e dritti sopra i medesimi.

XI.

Fra mesi sei successivi alla pubblicazione del presente, tutti li proprietarii, usufruttuari, o possessori a qualunque titolo, di boschi in questi Stati, tanto di qua che di là dai monti, niuno eccettuato, compresi così i Comuni, le Corporazioni, ed Opere amministrative, deggiono fare un' esatta, e fedele consegna da essi sottoscritta, di tutti i boschi da essi posseduti, usufruiti, o ritenuti a qualunque titolo.

La consegna dee indicare la superficie , ossia il quantitativo , la regione, e le coerenze , la qualità del bosco , se ceduo , d'alto fusto , o misto ; e nel primo caso , l'epoca in cui seguì l'ultimo taglio , ed in quanti anni rendesi maturo, e proprio ad essere tagliato.

XII.

La consegna si fa , o col ricavo del quantitativo dai pubblici catastri del luogo dove esistono, coll'obbligo però ai consegnanti di rettificarvi gli errori, od omissioni occorse rispetto alle proprietà soggette alla consegna , ovvero sulla base di misura fatta da misuratori , od agrimensori approvati.

XIII.

Le consegne saranno presentate per doppio a' Sindaci di ciascun Comune , nel di cui territorio trovansi situati li boschi ; uno degli originali sarà restituito al consegnante , sottoscritto dal Sindaco , o dal Segretario , per servirgli di ricevuta.

XIV.

Riunite tutte le consegne dei registranti del territorio , i Sindaci con assistenza de' Segretari delle Comunità , ne formano uno stato, unendovi l'elenco de' boschi comunali , colle indicazioni sovra prescritte.

XV.

L'obbligo della consegna suddetta , per ciò che concerne i Comuni , le corporazioni amministrate , opere pie e simili , incombe a' rispettivi Sindaci , od Amministratori , e quanto ai pupilli, o minori , a' rispettivi loro tutori , e curatori ; sotto pena a ciascuno di incorrere in proprio , senza verun dritto di ripetizione , nelle spese alle quali l'ommissione , infedeltà , od inesattezza della consegna può dar luogo.

XVI.

Allorquando la proprietà è posseduta per indiviso fra più Comuni, o particolari , i comproprietarii sono solidariamente responsabili della rimessione della consegna , non che della sua fedeltà , ed esattezza.

XVII.

Spirato il termine fissato per le consegne, i Sindaci presentano lo stato compilato come all'art. XIV, unitamente alle originali consegne fatte da' registranti, ai Consigli comunali, e li eccitano a spiegare per atto consulare il loro sentimento sulla fedeltà, ed esattezza delle consegne presentate, facendo per un tal fine, ove d'uopo, il confronto colle mappe, ed i libri di cadastro del territorio.

I Consigli comunali compileranno lo stato de' proprietari, o possessori, che hanno ommesso di fare la consegna, ed aggiungeranno a tali stati quelle altre notizie, ed osservazioni, che per loro avviso atte sono allo schiarimento degli oggetti suddetti.

Una copia dello stato compilato dal Sindaco, accompagnata dalle consegne fatte da' registranti, e dall'atto consulare, sarà trasmessa dallo stesso Sindaco all'Intendente della Provincia.

Sarà pure trasmessa una copia dello stato dei proprietari, o possessori, che ommisero di fare la consegna.

XVIII.

Quelli, che ometteranno di fare la consegna entro il termine fissato, o che la faranno infedele, od inesatta soggiaceranno alle spese necessarie per un Commissario, che verrà deputato dall'Intendente della Provincia per procedere alla misura, prendere le necessarie notizie locali, e fare quindi in loro vece la consegna.

Dette spese saranno tassate con un'ordinanza dell'Intendente, e saranno riscosse coi mezzi stabiliti dalle Regie Patenti del 22 novembre 1821 per l'esazione delle multe, e pene pecuniarie.

XIX.

Rettificati gli errori, e le omissioni occorse nelle consegne, saranno queste disposte in un registro generale, da formarsi secondo il modo particolare, che verrà prescritto.

Questo registro sarà compilato in ciascuna Provincia per doppio originale, l'uno de' quali sarà trasmesso all'Azienda economica dell'Interno.

CAPO SECONDO.

Proibizioni diverse concernenti i boschi.

XX.

È proibito a chiunque di estirpare, e dissodare qualunque terreno imboschito per renderlo a coltura, od altrimenti disporne, salvo dopo averne ottenuta la permissione da Sua Maestà.

Qualora li terreni imboschiti non eccedano in totale la superficie di una giornata di Piemonte, e trovinsi in mezzo a terreni coltivati, potrà la Regia Segreteria di Stato per gli affari interni concedere tal permissione, purchè gli risulti della necessità, od evidente utilità.

XXI.

La domanda per ottenere tale permissione sarà presentata all'Intendente della Provincia, nel di cui distretto trovasi situato il terreno da dissodarsi.

L'Intendente, sentito il parere del Consiglio comunale, e quello sì del Sotto-Ispettore de' boschi nella Provincia che dell'Ispettore nella Divisione, inoltra la domanda, corredata altresì del particolare suo parere, all'Intendente generale dell'Azienda economica dell'interno, il quale la trasmette col proprio sentimento al primo Segretario di Stato per gli affari interni per le opportune providenze.

La domanda venendo accolta, se ne farà annotazione ne' registri dell'Azienda economica dell'interno, dell'Intendenza della Provincia, e del Comune.

Non si potrà por mano ad alcun lavoro, senza che risulti appiè del permesso essere stata fatta simile annotazione.

XXII.

In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'art. XX il proprietario sarà condannato, 1.º a rimettere un egual quantitativo di terreno a bosco: 2.º ad una multa di lire 50 per caduna giornata.

XXIII.

Non effettuando il proprietario la piantagione nel termine, che gli viene fissato, sulla relazione degl'Impiegati dell'Amministrazione,

e sentito il parere del Sotto-Ispettore della Provincia, l'Intendente vi provvederà a spese de' contravventori, le quali verranno tassate, e riscosse nel modo prescritto all' art. XVIII.

XXIV.

Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i parchi, o giardini chiusi di mura, attigui all' abitazione principale.

XXV.

È proibito a chiunque di condurre in qualunque tempo le capre al pascolo ne' boschi, di qualunque età, o natura essi siano, sotto pena di lire due per ogni capra: qual pena si ridurrà alla metà, ove il proprietario delle capre lo sia anche del bosco.

XXVI.

Non è lecito ad alcuno di condurre veruna sorta di bestiami al pascolo ne' boschi, ancorchè essi fossero di sua spettanza, prima che siano trascorsi anni tre compiti dall' ultimo taglio di detti boschi, se essi sono popolati di piante dolci: anni cinque, se lo sono di piante di bosco forte, e finalmente anni dieci, se si tratta di boschi stati seminati, o piantati di nuovo in tutto, od in parte ne' siti per lo addietro vacui.

Le contravvenzioni a quest' articolo saranno punite con una multa di lire due a tre, secondo le circostanze, per cadun capo di bestia introdotta al pascolo; la qual multa si ridurrà alla metà, qualora il contravventore sia proprietario del bosco.

XXVII.

Non sarà lecito ad alcuno di stabilire fornaci di calcina, gesso, mattoni, pece, costrurre fucine, fonderie, ed altri opifizi qualunque, per il di cui uso è necessario il fuoco, se non alla distanza di 150 metri dai boschi vicini, sotto pena della demolizione degli edifizii, e di una multa non minore di lire cento, e non maggiore di lire trecento.

XXVIII.

Gli Intendenti, assunte le opportune informazioni, e sentito il

parere del Consiglio comunale, e del Sotto-Ispettore della Provincia, non che le parti interessate, proporranno all'Intendente generale dell'Azienda economica dell'interno, la demolizione di quelli fra gli edifizii della natura contemplata nel precedente articolo, esistenti all'atto della pubblicazione del presente Regolamento ad una distanza minore di quella sopra prescritta, che non possono venir conservati senza grave pericolo.

L'Intendente generale ne riferirà alla Regia Segreteria di Stato per gli affari interni, che prenderà a tal riguardo gli ordini di Sua Maestà.

XXIX.

Le carbonaie non potranno venir formate sotto pena d'una multa di lire cento a lire trecento, senza la permissione dell'Intendente della Provincia, il quale, sentito il parere del Sotto-Ispettore, prescriverà quelle cautele, che crederà convenienti per prevenire l'incendio.

XXX.

È proibito a chiunque di costrurre capanne fisse, e permanenti tanto ne' boschi che alla distanza di 50 metri da' medesimi, sotto pena di lire 30.

Sono eccettuate da questa disposizione le capanne, che vengono costrutte da' particolari per ritirare i raccolti.

XXXI.

E vietato ad ognuno di accender fuoco in qualunque stagione, se non alla distanza di metri 50 dai boschi, sotto pena del ristoro de' danni, che l'incendio potrebbe cagionare, e di una multa di lire 30; senza pregiudizio delle pene, a cui si può far luogo contro gl'incendiarii, secondo le leggi, nel caso d'incendio premeditato.

XXXII.

Soggiacerà alla stessa multa, e pena del ristoro del danno, chiunque porterà seco fuoco ne' boschi.

XXXIII.

Nel caso d'incendio de' boschi, tutti gli abitanti, tanto del comune, nel di cui territorio resta situato il bosco, quanto quelli de' comuni circonvicini, sono obbligati sull' invito de' rispettivi Sindaci, od altri Amministratori, a prestarsi sollecitamente per l' estinzione dell' incendio.

XXXIV.

È proibito a chicchessia di estrarre, o far estrarre fuori Stato qualsivoglia sorta di legnami; e così pure il carbone, senza la permissione di Sua Maestà, sotto pena della perdita de' legnami, e carboni, non meno che de' carri, bestie, barche, od altre vetture, sulle quali si trovano in condotta, e di una multa eguale al valore de' legnami, o carbone sopra essi caricati.

XXXV.

Non è lecito ad alcuno di scorticare alberi, praticare fori, tanto ne' fusti, che nelle radici, per estrarne la resina, e sotto qualunque altro pretesto, sotto pena di lire una a lire sei, per ogni pianta danneggiata.

XXXVI.

Chiunque taglierà ne' boschi che non sono di sua spettanza, o ruberà legnami verdi, o secchi, anche in piccola quantità, soggiacerà ad una multa di lire dieci a cinquanta per ogni pianta d' albero, e di lire una a cinque per ogni fascio di legna reciso, o derubato.

In caso di recidiva, la multa sarà del doppio, e li delinquenti saranno inoltre puniti col carcere d' uno a tre mesi.

XXXVII.

Le boscaglie, ed alberi di qualsivoglia sorta, che sono atti a sostenere le nevi, ed impedire le valanche, e le cadute di terreno, non possono giammai essere tagliati, sotto pena di lire cinquanta a trecento, oltre al risarcimento de' danni.

XXXVIII.

Oltre alle pene sopra stabilite, s'intenderà sempre tenuto il contravventore all'indennizzazione verso il proprietario del bosco, quantunque questo appartenga al Comune.

CAPO TERZO.

*Provvidenze per accrescere il numero de' boschi,
e renderli di miglior condizione.*

XXXIX.

Qualunque proprietario, usufruttuario, o possessore ad un titolo qualunque, il quale farà procedere al taglio di boschi tanto ce-
dui che di alto fusto, dovrà nell'anno istesso del taglio seminare, e piantare ne' siti vacui che si trovano ne' boschi, quella quantità conveniente d'alberi più comuni nella selva, e che meglio vi allignano, acciò i boschi riescano al più possibile folti, senza veruna parte di terreno vacuo, in tutte quelle situazioni però ove la natura, e la qualità del terreno n'è suscettibile.

In caso di ritardo, o negligenza per parte del proprietario, od usufruttuario nell'eseguimento di questa disposizione, l'Intendente della Provincia, sulla relazione del sotto-Ispettore, ordina la piantagione, e la seminazione a spese del medesimo; da tassarsi, e riscuotersi tali spese a norma del disposto all'art. XVIII.

XL.

I terreni laterali agli alvei dei fiumi non navigabili, e dei torrenti, debbono fra tre anni prossimi, venir piantati, ed imboschiti da' rispettivi possessori, per la larghezza non minore di metri sei, con obbligo di surrogare la piantagione negli anni successivi, ogni qualvolta ne occorra il bisogno.

La piantagione dovrà cominciare dalla sponda ferma del fiume, o torrente.

Qualora le circostanze de' fiumi, o torrenti richiedano una piantagione di maggior larghezza, i possessori de' terreni laterali saranno obbligati di uniformarsi a quanto verrà loro prescritto dall'Intendente della Provincia, sentito il parere dell'Ufficiale Ingegnere addetto alla medesima.

Le alluvioni dovranno venir piantate intieramente, colle modificazioni però portate dagli articoli XXXIV e XXXV del regolamento per le acque.

Li contravventori a queste disposizioni saranno puniti con una multa non minore di ll. 1, e non maggiore di ll. 5 per ogni metro lineale di fronte verso il fiume, e saranno inoltre dichiarati tenuti a far eseguire dette piantagioni nel nuovo termine che loro sarà prefisso.

In caso di ulteriore ritardo, l'Intendente, sentito il parere dell'Uffiziale Ingegnere, e del sotto-Ispettore, ne ordina la piantagione d'ufficio a spese de' contravventori, le quali verranno tassate, e riscosse nel modo accennato all'art. XVIII.

XLII.

Qualora i pascoli comunali eccedano il bisogno, o vi esistano in un territorio siti ingerbiditi, od abbandonati, potrà l'Intendente della Provincia, sentito il parere del sotto-Ispettore, ordinare che una parte venga ridotta a bosco fra uno o più anni, massimamente allorquando il territorio non n'è sufficientemente provvisto.

XLII.

Dove i Comuni abbondano di boschi, gl'Intendenti delle Provincie, sulla relazione del sotto-Ispettore nella Provincia, o dell'Ispettore nella Divisione, potranno prescrivere una riserva di quel quantitativo de' boschi, che vien creduto opportuno, per lasciarli crescere ad alto fusto.

Una tale riserva viene fissata in caduna situazione dagli Impiegati dell'Amministrazione, di concerto col Consiglio comunale, ne' siti di più facile, e comodo accesso, e proprii alla vegetazione.

XLIII.

Si procederà alla separazione della riserva dal sotto-Ispettore della Provincia, coll'intervento del Sindaco, od altro deputato dal Consiglio comunale, e nel giorno, ed ora che saranno fissati dall'Intendente.

Si farà risultare della fatta separazione col mezzo di processo verbale, da sottoscrivarsi dagli intervenuti, e da pubblicarsi nel

Comune a pubblica notizia, dopo che avrà riportata l'approvazione dell'Intendente della Provincia.

Il processo verbale contiene la descrizione de' limiti della riserva, i quali di preferenza vengono rapportati a limiti naturali, come di strade, fiumi, rivi e simili; in mancanza di questi, vengono piantati li termini secondo le consuete regole.

Sono a carico de' rispettivi Comuni le spese degl'indicanti dei misuratori, e della terminazione; ma gl'impiegati dell'Amministrazione nulla possono esigere per l'assistenza loro a tali operazioni.

TITOLO TERZO

Taglio de' Boschi, ed operazioni relative.

XLIV.

E permesso a' possessori de' boschi cedui di tagliarli, allorquando sono maturi, e così trascorso quello spazio di tempo, che secondo le consuetudini locali è riputato conveniente, avuto riguardo alla diversità de' boschi.

Gl'impiegati dell'Amministrazione vegliano acciò non si contravenga a questa disposizione.

I contravventori sono puniti con una multa di ll. 30 per ciascuna giornata.

XLV.

I boschi d'alto fusto d'ogni genere si tagliano allorquando giunti sono a maturità tale, che lasciandoli sussistere in piede rischiano di deperire.

XLVI.

Non è lecito ad alcuno di tagliare boschi d'alto fusto, tanto nel ceppo che ne' rami, e raccogliere la resina, e tormentina, senza la licenza in iscritto dell'Intendente della Provincia.

XLVII.

Chiunque desidera di effettuare un taglio di piante d'alto fusto,

è obbligato di presentare la sua domanda all' Intendente della Provincia, esprimendo la situazione del bosco, la quantità, e la qualità delle piante, che si propone di far tagliare, non meno che il tempo entro il quale debbe aver luogo il taglio.

L' Intendente, sentito il parere del sotto-Ispettore della Provincia, accorda, o rifiuta la permissione secondo le circostanze.

XLVIII.

Coloro a' quali sarà conceduta dall' Intendente la permissione di far seguire i tagli, devono far registrare il decreto dal Segretario del Comune, nel di cui territorio sono situati i boschi da tagliarsi, e ciò prima di por mano al taglio; in difetto soggiaceranno alle spese, cui sarebbero per dar luogo gli atti che venissero fatti in loro odio.

XLIX.

Chiunque farà procedere al taglio di boschi d' alto fusto, senza avere ottenuta dall' Intendente la licenza in iscritto, soggiacerà ad una multa equivalente al doppio valore d' ogni pianta recisa.

L.

Coloro i quali vogliono estrarre da' loro boschi d' alto fusto la resina, pece, o togliere alle roveri la corteccia detta *rusca* per servizio delle concierie, debbono esprimerlo nella domanda stessa in cui chiedono la permissione di effettuare il taglio; in difetto s' intendranno sempre proibite simili operazioni, sotto pena di lire sessanta per caduna giornata di superficie in cui siansi praticate.

LI.

Sono eccettuate dalle proibizioni contenute ne' precedenti articoli, le piante d' alto fusto, che si trovano disperse nelle campagne, e che non formano selva, o ripa della qualità espressa all' art. II, al contrario soggiacciono alle stesse disposizioni le piante d' alto fusto che trovansi ne' boschi cedui.

LII.

Le diverse qualità di pioppi, e ontane, di cui resta popolata una

selva, ovvero una ripa, se sono di proprietà particolare, non cadono nella proibizione, di cui ne' precedenti articoli; in conseguenza è lecito a' proprietari di tagliarle a quella età che credono conveniente.

Non cadono parimenti in detta proibizione i castagneti fruttiferi, i quali possono venir recisi, senza che mai sia lecito di ridurre il terreno a coltura.

L'Intendente però, dietro all'istanza dell'Ingegnere della Provincia, e del sotto-Ispettore de'boschi, può secondo i casi vietare il taglio di dette piante, allorquando esse vengono giudicate utili a sostenere colle loro radici i terrapieni, o ripe, ed impedire gli sdruciolamenti, e frane delle colline, e montagne; in tal caso non è lecito a' proprietari di tagliarle, sotto le pene portate all'art. XLIX.

LIII.

Non potranno venir tagliati i boschi appartenenti ai Comuni, o riunioni d'abitanti, siano essi cedui, o d'alto fusto, senza la permissione dell'Intendente della Provincia, al quale ne verrà inoltrata la domanda col mezzo d'atto consolare.

Per i boschi cedui, l'Intendente, sentito il parere del sotto-Ispettore, stabilisce la quantità, ed il luogo dove potrà venir eseguito il taglio.

Per i boschi d'alto fusto, verranno segnate col martello le piante, che per essere pervenute a maturità possono venire atterrate.

Ne' casi suddetti, l'Intendente, sentito il parere del sotto-Ispettore, prescrive le opportune cautele per fissare con segnali permanenti i limiti del taglio, provvedere alla regolarità del medesimo, ed al ripullulamento delle piante.

LIV.

Nelle situazioni, in cui si sogliono accordare agli abitanti per costruzioni, od altri bisogni, legnami di qualunque sorta ne'boschi comunali, il Consiglio fissa il valore di detti legnami, il quale è sempre inferiore al prezzo reale in comune commercio, e proporzionato ai bisogni del Comune.

Niuno può approfittare dei legnami, se non giustifica del pagamento del prezzo suddetto.

Quanto alla legna da fuoco solita ad estrarsi da' boschi comunali per uso degli abitanti , sono conservate le consuetudini legalmente introdotte.

LV.

Chiunque procede al taglio de' boschi comunali, tanto cedui che di alto fusto, senza la debita autorizzazione, incorre nella pena del triplo valore di detti boschi, oltre all' indennizzazione a favore del Comune.

LVI.

La stagione per effettuare i tagli de' boschi, tanto cedui che di alto fusto, è fissata dal 1.º novembre a tutto aprile di ciascun anno.

Pei tagli eseguiti in altre stagioni, s' incorrerà nella pena di lire 50 per caduna giornata di bosco ceduo reciso, e del doppio valore di caduna pianta d' alto fusto atterrata.

Il termine sovra fissato per il taglio de' boschi è di rigore, nè può venir prorogato.

LVII.

Ne' casi d' urgenza, ed allorquando trattasi di riparazione di fabbriche minaccianti rovina, o di eseguire opere impreviste attorno a' fiumi, torrenti e simili, ovvero alle strade, possono gl' Intendenti concedere la permissione del taglio di quel numero di piante meramente indispensabile per simili lavori, anche fuori del termine sovra fissato.

LVIII.

Non è lecito ad alcuno di tagliare, ancorchè in proprii fondi, verun albero il quale trovisi segnato col martello del Governo, eccetto che, nel caso in cui non sia necessario al servizio della marina Reale, degli arsenali, ponti, strade e fortificazioni, ne abbia ottenuta la permissione da chi spetta, e ciò sotto pena di lire cinquanta per caduna pianta.

LIX.

Gl' Impiegati dell' Amministrazione procedono a segnare dette piante secondo le istruzioni, che loro vengono comunicate, il trasporto però di tali alberi pel pubblico servizio non segue, se non dopo che essi sono stati stimati d' accordo tra gl' Impiegati dell'

Amministrazione, ed il proprietario, ovvero da periti dalle parti eletti; e nel caso di disparere, da un perito, che viene nominato d'ufficio dall'Intendente della Provincia.

LX.

Ne' tagli de' boschi cedui, ove trovansi piante novelle di bosco forte, debbono queste lasciarsi al numero di nove per caduna giornata, tre delle quali saranno dell'età della taglia, tre della taglia precedente, e tre delle altre taglie; le dette piante si lasceranno crescere ad alto fusto, scegliendole fra quelle, che promettono una più prospera vegetazione, e singolarmente fra quelle venute di grana; in mancanza di queste si scelgono sopra i migliori ceppi.

Chiunque contravverrà a queste disposizioni, sarà condannato ad una multa di lire 10 per caduna pianta.

LXI.

Nelle alte montagne, dove il trasporto di piante di smisurata grossezza riesce difficile, od impossibile, potrà l'Intendente della Provincia ridurre il numero sovra fissato delle piante di riserva; e secondo le circostanze dispensare anche intieramente da questa prescrizione.

LXII.

In tutti i casi, in cui viene concesso il taglio di piante d'alto fusto, sono tenuti i proprietari di far seminar ghiande, ovvero piantare alberi novelli in sostituzione, sotto pena di lire due per ciascun sito vacuo di pianta atterrata.

LXIII.

Nell'eseguire i tagli ciascun proprietario, od appaltatore dovrà usare la più sollecita cura di non recar danno alle piante de' vicini, nè tampoco di guastare quelle della selva stessa, che debbono restare in piedi, sotto pena nel primo caso del risarcimento dei danni a giudizio de' periti; avuto riguardo al crescimento, che le piante avrebbero potuto fare.

LXIV.

Non è lecito nel fare i tagli, di sradicare veruna pianta, o di squarciare i piantini dal ceppo.

I tagli debbono venir eseguiti regolarmente colla scure presso il ceppo stesso, ed in forma inclinata, per facilitare lo scolo dell'acqua piovana.

I contravventori saranno puniti con una multa di una lira per cadun ceppo.

LXV.

Allorquando trattasi di piante d'alto fusto, debbesi eseguire il taglio presso terra, senza lasciar sussistere al di fuori veruna parte di tronco, sotto pena di una lira per cadun albero tagliato in contravvenzione.

Sono però eccettuati i casi, in cui fosse necessario di lasciar sussistere qualche parte del tronco atto ad impedire le valanche, o le corrosioni di fiumi, o torrenti.

LXVI.

Non è lecito parimenti di aprire, all'occasione de' tagli, nuove strade nelle selve, fuori di quelle solite praticarsi, e che sono indispensabili per il trasporto de' legnami, siccome saranno fissate dagli Impiegati dell'Amministrazione, e ciò sotto pena di lire trenta per caduna contravvenzione.

LXVII.

È proibito di lasciar soggiornare ne' boschi tagliati, oltre al termine della vegetazione, i legnami provenienti dal taglio, allorquando l'esistenza de' medesimi può in qualche modo impedire la vegetazione degli alberi, tanto ne' boschi vicini, che nella selva stessa, e ciò sotto pena di una multa non minore di lire quindici, e non maggiore di lire cento.

TITOLO QUARTO.

Disposizioni particolari per i boschi comunali ,
e specialmente per la vendita de' prodotti.

LXVIII.

Tutte le taglie de' boschi indistintamente appartenenti a Comuni, sono vendute a' pubblici incanti, previe le necessarie pubblicazioni, tanto nel Capoluogo della Provincia che nel Comune, nel di cui territorio resta situato il bosco, e nei Comuni circostanti.

Il deliberamento segue nella forma ordinaria avanti all' Intendente della Provincia, alloraquando il prezzo della stima eccede le lire mille: quando è inferiore, il deliberamento ha luogo avanti il Consiglio comunale legalmente riunito, salva l'approvazione dell' Intendente, al quale vengono comunicati gli atti d' asta.

LXIX.

Sono applicabili agl' incanti de' boschi comunali le disposizioni del titolo primo del Regolamento dei contratti d' acque e strade.

LXX.

Verranno diramati dall' Azienda Economica dell' interno de' capitoli generali per l' appalto de' tagli de' boschi comunali; frattanto saranno questi formati all' occasione dal Sotto-Ispettore de' boschi, ed approvati dall' Intendente della Provincia, sentito il parere dell' Ispettore in ciascuna Divisione.

Il Sotto-Ispettore, procedendo alla visita del bosco da esporsi in vendita, ne calcolerà approssimativamente il valore, e ne formerà la stima, che servirà di primo prezzo per l' esposizione agli incanti.

LXXI.

Gl' Impiegati dell' Amministrazione apporteranno ogni più sollecita cura sul taglio de' boschi, in modo che essi seguano con tutte le regole, e secondo i capitoli del contratto.

In caso di contravvenzione ne formeranno l'opportuno processo verbale.

LXXII.

Nell'occasione del primo taglio de' boschi comunali, che verrà permesso dopo la pubblicazione del presente, si faranno due misure di cui l'una prima, l'altra dopo il taglio: quest'ultima servirà di norma per la distribuzione de' tagli in avvenire: per un qual fine se ne segneranno i confini col mezzo di fori, o d'altri segnali fissi.

LXXIII.

Dentro il termine d'anni sei prossimi si formerà a spese de' rispettivi Comuni la mappa di tutti i boschi comunali, secondo l'istruzione, che verrà per tal uopo compilata; in questa mappa verranno indicati i tagli diversi, e le circostanze de' boschi, coi limiti di caduna taglia.

Si formerà parimenti un registro corrispondente alla mappa, del quale sarà trasmessa copia all'Intendente della Provincia.

LXXIV.

In occasione delle misure prescritte ne' due precedenti articoli, sarà particolar cura delle Amministrazioni comunali di verificare, se siano seguite usurpazioni a danno de' Comuni, e di denunciarle all'Intendente della Provincia per le opportune provvidenze.

TITOLO QUINTO.

Del modo di procedere sulle contravvenzioni.

LXXV.

I Brigadieri, campari, e guardaboschi, che scopriranno qualche contravvenzione al presente Regolamento, ne formeranno immanti- nenti l'opportuno verbale, che sarà esteso in carta libera.

Procederanno ad un tempo al sequestro delle piante d'alberi, e delle legna derubate, o tagliate, e delle bestie colte in contravvenzione, che saranno dai medesimi poste sotto la custodia di qualche persona responsabile, facendo del tutto risultare nello stesso verbale.

LXXVI.

Potranno pure procedere ad ogni perquisizione, e visita domiciliare coll'assistenza del Giudice di Mandamento, o suo Luogotenente, ed in loro mancanza del Sindaco, o d'uno degli Amministratori di Comunità, semprechè però vi esista qualche sospetto fondato che le piante, o legna derubate, sieno state nascoste in qualche luogo abitato.

LXXVII.

I medesimi enuncieranno nei loro verbali,

- 1.° Il luogo e giorno in cui sarà esteso.
- 2.° I loro nomi, cognomi, qualità e residenza.
- 3.° La qualità, e quantità delle piante e legna tagliate, o derubate, o delle bestie colte in contravvenzione, e tutte le altre circostanze atte a provare la medesima.
- 4.° Le interrogazioni fatte ai contravventori, tanto sulle loro qualità personali, che sulle circostanze relative alla contravvenzione, e le loro dichiarazioni.

Il verbale sarà sottoscritto da coloro che l'hanno formato, come pure dal contravventore, ed in difetto si esprimerà la causa per cui questi non ha sottoscritto.

LXXVIII.

Nel caso che la contravvenzione sia accompagnata da qualche delitto, i brigadieri, campari, e guardaboschi non ne formeranno alcun verbale; ma procederanno all'arresto del delinquente, e lo tradurranno sul campo avanti il Giudice di mandamento, o suo luogotenente, per l'opportuno procedimento criminale.

LXXIX.

I verbali dovranno essere, fra due giorni dalla loro data, asseverati con giuramento da coloro che gli avranno formati e sottoscritti, davanti il Giudice di mandamento, od il di lui luogotenente.

Si darà lettura agli asseveranti del verbale, e dell'atto d'asseverazione, il quale sarà esteso appiè dello stesso verbale, e sottoscritto dai medesimi, unitamente al Giudice, ed al di lui Segretario.

LXXX.

Ove consti del corpo del delitto, il verbale esteso nella forma sopra prescritta, e debitamente asseverato da due de' brigadieri, campari, e guardaboschi, farà piena fede in giudizio, salva all'inquisito la prova contraria.

Farà pure piena fede il verbale esteso, ed asseverato da un solo de' sovranominati, allorquando vi concorra la confessione del reo, ovvero la di lui fuga, mendacio, o inverosimiglianza nelle risposte, la qualità di recidivo, o vagabondo, od in somma qualche altra circostanza aggravante, ovvero nel caso che la multa incorsa dal contravventore non ecceda le lire cento, salva sempre la prova contraria.

LXXXI.

Il verbale sarà tosto dopo l'asseverazione trasmesso all'Ispettore o sotto-Ispettore della Provincia; e da questo presentato all'Avvocato Fiscale, il quale farà istanza nelle sue conclusioni, perchè il contravventore sia citato con ordinanza del Prefetto a comparire avanti il Tribunale di Prefettura in un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici, dalla citazione che gli sarà data con notificazione del verbale.

LXXXII.

Nel giorno prefisso per la comparizione, si darà all'udienza lettura del verbale; il reo sarà sentito nelle sue difese, personalmente, o per mezzo del di lui Avvocato, o Procuratore; saranno parimenti sentiti l'Ispettore, o sotto-Ispettore, nelle istanze che faranno in nome dell'Amministrazione, e l'Avvocato Fiscale nelle sue conclusioni; quindi, come pure in caso di contumacia, il Tribunale pronuncierà la sua sentenza, nella quale si farà menzione delle istanze, ed eccezioni fatte dall'Amministrazione, e dal contravventore, e delle conclusioni del fisco, e si accenneranno i motivi della medesima.

La sentenza conterrà la tassa delle spese, in cui sarà condannato l'inquisito, e la commissione al Giudice del di lui domicilio, per la sua esecuzione.

LXXXIII.

Ne' casi in cui il verbale non formerà una prova sufficiente a termini delle premesse disposizioni, ovvero il reo faccia istanza per la prova contraria, il Tribunale ordinerà che si assumano le opportune sommarie informazioni dal Giudice istruttore, il quale potrà delegare i Giudici di mandamento.

LXXXIV.

Le informazioni dovranno essere compite fra il termine non maggiore d'un mese, e saranno notificate per copia al reo, assieme alla nuova citazione, che gli sarà data per comparire all'udienza del Tribunale, il quale pronunzierà la sua sentenza, osservate le formalità come sovra prescritte.

LXXXV.

Qualora non si fosse formato un verbale, i Giudici istruttori, ed i Giudici di mandamento saranno tenuti, sulla denuncia loro porta, o sulla notizia loro pervenuta, di qualche contravvenzione, di assumere tosto le necessarie informazioni, e di procedere agli atti opportuni per accertare la contravvenzione, ed il contravventore.

LXXXVI.

Compite le informazioni, saranno tosto trasmesse all'Avvocato Fiscale, il quale farà istanza nelle sue conclusioni, acciocchè il reo sia citato a comparire davanti il Tribunale.

Nell'ordinanza di citazione, si esprimerà l'oggetto della contravvenzione, e si notificheranno al reo assieme alla citazione le informazioni per copia.

Si osserverà nel resto il disposto dall'articolo LXXXII.

LXXXVII.

Dalle sentenze de' Tribunali di Prefettura potranno appellare nei casi previsti della legge, sia il condannato, sia l'Ispettore, o sotto-Ispettore a nome dell'Amministrazione, sia l'Avvocato Fiscale.

L'appello sarà portato al Senato, se la contravvenzione è seguita in boschi e selve spettanti a Comunità, o particolari, ed al Magistrato della Regia Camera, se in boschi o selve di proprietà demaniali.

In quest' ultimo caso , il Procuratore generale di S. M. potrà egualmente interporre l' appello , quand' anche le conclusioni in prima istanza non fossero state per la condanna ; esso avrà due mesi di tempo dal giorno della sentenza.

LXXXVIII.

Le bestie sequestrate potranno sempre rilasciarsi , anche prima della sentenza , con ordinanza del Giudice di mandamento , e mediante idonea cauzione.

LXXXIX.

Li padri , tutori , curatori , mariti , e padroni saranno civilmente responsabili per le multe , spese e danni , in cui saranno condannati i loro figli , pupilli , minori , mogli , e domestici.

XC.

Li brigadieri , campari , e guardaboschi , potranno esercitare le funzioni di uscieri , per tutti gli atti di notificazione , di citazione , e di esecuzione , relativi alle cause di contravvenzione.

XCI.

Le multe saranno riscosse a norma del disposto dalle Regie Patenti 22 novembre 1821 , e spetteranno per una metà a coloro che avranno accertato la contravvenzione , quale metà sarà divisa col denunciatore , se vi sarà , e per l'altra metà alle Congregazioni locali di carità.

XCII.

Gl' impiegati dell' Amministrazione , che si saranno resi colpevoli di qualche malversazione , concussione , od altro delitto , nell' esercizio delle loro funzioni , saranno soggetti alla giurisdizione del Magistrato della Regia Camera.

V. ROGET DE CHOLEX

d'ordine di S. M.